

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO**  
**DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**  
**DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE**  
**EX ARTT. 48 E SS. DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36**

## **TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI DEGLI AFFIDAMENTI**

Il presente Regolamento disciplina le procedure seguite dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (di seguito denominato anche "iFEL" o "Fondazione") per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14, comma 1, del D.lgs. 36/23 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito denominato anche "Codice").

Le disposizioni del presente Regolamento mirano ad assicurare la tempestività dei processi di acquisto nel rispetto dei principi di legalità, concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, pubblicità, efficacia, efficienza ed economicità, buona fede e tutela dell'affidamento, al fine di garantire la qualità delle prestazioni rispetto alle esigenze della Fondazione.

### **ART. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Vista la normativa di settore e in particolare:

- l'art. 48 del Codice comma 1, il quale dispone che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo Codice (le c.d. "soglie comunitarie"), avvengono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II;
- la Circ. MIT del 20/11/2023 n. 298;
- l'art. 48, comma 3, del Codice, ai sensi del quale per lo svolgimento delle procedure sottosoglia comunitaria, restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- l'art. 50, comma 1, del Codice che stabilisce le procedure a cui devono ricorrere le stazioni appaltanti per affidare i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo Codice;
- l'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.1 e l'art. 50, comma 2, del Codice;
- il "Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro" pubblicato dall'ANAC in data 30 luglio 2024;
- il parere ANAC in funzione consultiva n. 13 del 13 marzo 2024, ai sensi del quale l'Autorità ha ritenuto che *«debba considerarsi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 50 del Codice Appalti (anche) il ricorso alle procedure ordinarie, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi»* con l'unico limite del rispetto del principio di risultato che impone al RUP di valutare attentamente il risultato da conseguire e quindi di salvaguardare/tutelare gli interessi della stazione appaltante;
- il comunicato del MIT del 30 giugno 2023 n. 6212 relativo alle Linee guida per la compilazione del

modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e con il quale il MIT intende fornire alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale;

- l'art. 52 del Codice che prevede una semplificazione in ordine al controllo a campione dei requisiti per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, nonché il parere di precontenzioso ANAC n. 235 del 2024 in relazione alla sospensione dell'Operatore Economico per mancato riscontro dei requisiti dichiarati, nel quale l'Autorità ha evidenziato che trattasi di una misura innovativa di carattere sanzionatorio e di tipo interdittivo;
- l'art. 53 del Codice il quale, al comma 1, esclude l'obbligo di garanzia provvisoria per gli affidamenti diretti prevedendo espressamente che nelle procedure di affidamento di cui all' art. 50, comma 1 – ivi compresi pertanto gli affidamenti diretti di cui alle lett. a) e b) - la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del medesimo Codice;
- l'art. 53 comma 4 del Codice che prevede un ulteriore alleggerimento in ordine alla cauzione definitiva, stabilendo che in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei relativi contratti;
- le Linee Guida dell'ANCI del 20 febbraio 2025 per l'affidamento dei contratti pubblici sottosoglia;

2. Considerato che:

- ferma restando la facoltà di procedere in via ordinaria, verificando prima dell'affidamento e della stipula del contratto i requisiti previsti dagli artt. 94 -98 del D.lgs 36/2023, le stazioni appaltanti possono ricorrere a iter più snelli regolamentando a monte – ovvero ad inizio di ogni anno – forme di controllo a campione sugli Operatori Economici affidatari in via diretta;
- per espressa previsione normativa agli affidamenti diretti si applica, altresì, il principio di rotazione, disciplinato all'art. 49 del Codice, recependo in parte quanto previsto dalla Linee Guida ANAC n. 4, emanate in vigore del D.lgs. n. 50/2016, e introducendo, altresì, alcune importanti novità rispetto alla disciplina prevista dal D.lgs. n. 50/2016;
- dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del Codice, con conseguente obbligo per le stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento di tutte le procedure di affidamento - ivi compresi gli affidamenti diretti - e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD).

Alla luce di tutto quanto sopra, è necessario definire dei criteri generali e di dettaglio che possano essere utilizzati per le procedure di affidamento di contratti di appalto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 36/23.

## **ART. 2 – OGGETTO, PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI**

1. Ai fini del proprio funzionamento e per lo svolgimento dei compiti istituzionali, IFEL procede all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in ottemperanza alle disposizioni del Codice.
2. La Fondazione ha piena autonomia organizzativa e decisionale ed acquisisce i lavori, i servizi e le forniture, necessari per il proprio funzionamento, tramite la stipulazione di contratti preceduti dall'esperimento di procedure a pubblica evidenza, confronto concorrenziale o negoziazione diretta, conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalle norme vigenti in materia. In particolare, IFEL conforma la propria attività ai principi di legalità, perseguimento del risultato, efficacia, efficienza ed economicità, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e semplificazione, nonché agli altri principi di cui agli artt.li da 1 a 10 del Codice, anche alla luce del parere del 03/06/2024, n. 2577 del Servizio contratti pubblici del MIT.
3. La Fondazione, nell'espletamento della propria attività negoziale, contribuisce inoltre, ove possibile, al conseguimento degli obiettivi ambientali inserendo se del caso, nella propria documentazione di gara, specifiche tecniche e/o clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio di cui all'art. 57 del Codice.
4. La Fondazione tiene conto, altresì, della qualità tecnica del lavoro, servizio o fornitura attraverso specifiche analisi dei risultati ottenuti dalle imprese affidatarie, anche in precedenti servizi, svolti nello stesso ambito e in relazione alla soddisfazione della Fondazione medesima.
5. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi, forniture, oggetto del presente Regolamento, avvengono nel rispetto dei principi di cui agli artt.li da 1 a 10 del Codice e con i limiti stabiliti dal proprio Statuto, nonché nel rispetto dei vincoli di spesa definiti dal budget e dagli atti di programmazione. In particolare, l'affidamento dei contratti avviene nel rispetto del principio del risultato, ai sensi del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, del principio della fiducia, ai sensi del quale l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli Operatori Economici, nonché del principio di accesso al mercato ai sensi del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli

Operatori Economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

6. Inoltre, nell'espletamento delle procedure di scelta del contraente disciplinate dal presente Regolamento, la Fondazione si impegna a garantire il rispetto dei seguenti principi:
  - **economicità**, ovvero l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione e nell'esecuzione del contratto;
  - **efficacia**, ovvero la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
  - **tempestività**, ovvero l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
  - **correttezza**, ovvero una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
  - **libera concorrenza**, ovvero l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
  - **non discriminazione e parità di trattamento**, ovvero una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
  - **trasparenza e pubblicità**, ovvero la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
  - **proporzionalità**, ovvero l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
  - **rotazione**, ovvero il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli Operatori Economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
7. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del Codice. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, è necessario prestare attenzione alla corretta definizione del fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
8. Ogni norma legislativa e/o regolamentare richiamata dal presente Regolamento deve intendersi nella versione aggiornata alla data dell'atto che viene ad essa assoggettato, comprensiva delle modificazioni e/o integrazioni sopravvenute ovvero nel testo della nuova normativa sostitutiva di quella espressamente invocata.

9. Per tutto quanto non espressamente ivi previsto vale quanto prescritto dal Codice e dalle norme in esso richiamate.
10. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intendono integralmente recepite le definizioni di cui all'All. I.1 del Codice.

### **ART. 3 – RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP)**

1. Ciascun Dirigente, salvo eccezioni, riveste il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice e dell'Allegato 1.2, per tutte le richieste inerenti al Dipartimento/Direzione di cui è responsabile, così come designato con apposita nomina del Direttore.
2. Il RUP potrà essere individuato, altresì, mediante apposita nomina da parte del Direttore, tra i dipendenti di ruolo, anche privi di qualifica dirigenziale, sulla base di criteri di competenza tecnica e professionale per la categoria merceologica oggetto dell'appalto. L'indicazione del nominativo del RUP nella decisione di contrarre costituisce nomina ufficiale.
3. Ai sensi dell'art. 8 dell'All. I.2 del Codice, il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
  - a. prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice;
  - b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
  - c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
  - d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
  - e. per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla Fondazione, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
4. Ciascuna procedura di acquisizione è seguita fino alla stipula del contratto dal RUP.
5. Ove ritenuto opportuno, fatto salvo il rispetto dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 4 dell'All. I.2 al Codice, la Fondazione può, con unico atto, nominare un RUP per più procedure rientranti in una medesima tipologia.
6. Spetta al Direttore la nomina del RUP, ove diverso dal Dirigente, nonché la nomina del Seggio di Gara (in caso di procedure aggiudicate in base al criterio del minor prezzo), della Commissione Giudicatrice (in caso di procedure aggiudicate in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), e del Direttore dell'esecuzione del contratto (anche "DEC") ove tale soggetto non

coincida con il RUP.

7. Ferma restando l'unicità del RUP la Fondazione, ove ritenuto necessario, può nominare un Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un Responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
8. Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del Codice, la Fondazione individua il Responsabile per la fase di affidamento tra il personale dell'Area Legale, contratti e acquisti (di seguito denominato anche "Area Legale"). Il Responsabile per la fase di affidamento, al fine di dare supporto al RUP, procede ad acquisire il CIG del singolo affidamento ed effettua la verifica della documentazione amministrativa. In ogni caso rimangono in capo al RUP gli obblighi e le connesse responsabilità di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono poste in capo al Responsabile della fase di affidamento i compiti e le responsabilità della relativa fase in base al principio di "responsabilità per fasi" di cui al richiamato art. 15, comma 4, del Codice.
9. Ai sensi dell'art. 15, comma 6, del Codice e dell'art. 3 dell'All. I.2, l'Area Legale svolge le funzioni di struttura stabile a supporto del RUP e, su richiesta di quest'ultimo, può proporre di conferire incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche.

## **TITOLO II – PROGRAMMAZIONE E MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

### **ART. 4 – PROGRAMMAZIONE E AVVIO DELLA PROCEDURA.**

1. La programmazione dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, di importo pari o superiore alle soglie comunitarie - e che non risulti da esigenze di tipo operativo di carattere improcrastinabile o comunque necessarie al fine dell'ordinario svolgimento delle attività della Fondazione - è definita con l'approvazione del Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi.
2. La Fondazione, ai sensi dell'art. 37 adotta il Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi e ove occorra il Programma Triennale dei lavori pubblici. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
3. Il Programma Triennale dei lavori pubblici, ove adottato, e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera a).

4. Il Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera b).
5. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie di fabbisogno, è di spettanza del Responsabile di Ufficio/Dipartimento/Area nella cui competenza rientra la gestione della materia costituente oggetto dell'ipotizzato rapporto contrattuale.
6. La Fondazione ha istituito un apposito Albo Fornitori nel quale gli Operatori Economici sono classificati in sezioni, tale Elenco è pubblicato sul sito internet [www.fondazioneifel.it](http://www.fondazioneifel.it) .

## **ART. 5 – SOGLIE DI RIFERIMENTO, MODALITA' DI CALCOLO E ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento di lavori, servizi e forniture per i “contratti sotto soglia” comunitaria. Gli importi delle soglie europee devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'art. 14, comma 3 del Codice, ovvero sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
2. Ai contratti pubblici aventi per oggetto, lavori, servizi e forniture, di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria non si applicano le disposizioni del presente Regolamento ma unicamente quelle del Codice.
3. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
4. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
5. L'importo stimato dell'appalto o concessione è quantificato al momento dell'invio della richiesta di preventivo/lettera di invito o all'atto dell'assunzione della decisione di contrarre in caso di affidamento diretto.
6. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo dell'importo stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi, nonché dell'importo complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei

lavori. L'importo delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto all'importo dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del Codice.

7. Per i contratti relativi a lavori e servizi:

- quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai precedenti commi 1 e 2, le disposizioni del Codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

8. Per gli appalti di forniture:

- quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai precedenti commi 1 e 2 è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai precedenti commi 1 e 2, le disposizioni del Codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

9. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto:

- l'importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei 12 (dodici) mesi successivi al contratto iniziale;
- l'importo stimato complessivo dei contratti aggiudicati nel corso dei 12 (dodici) mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai 12 (dodici) mesi.

10. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, l'importo da assumere come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è il seguente:

- per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a 12 (dodici) mesi, l'importo stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i 12 (dodici) mesi, l'importo complessivo, ivi compreso l'importo stimato di quello residuo;
- per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, l'importo mensile moltiplicato per quarantotto.

11. Per gli appalti pubblici di servizi, l'importo da porre come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

- per i servizi assicurativi il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
- per i servizi bancari e altri servizi finanziari gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
- per gli appalti riguardanti la progettazione gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
- per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
  - 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 (quarantotto) mesi, l'importo complessivo stimato per l'intera loro durata;
  - 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 (quarantotto) mesi, l'importo mensile moltiplicato per 48 (quarantotto).

12. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sull'importo totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende l'importo delle operazioni di posa e di installazione.

13. Per gli Accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, l'importo da prendere in considerazione è l'importo massimo stimato al netto dell'Iva del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli Accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

14. Per quanto non previsto dal presente art. si rinvia all'art. 14 del Codice.

15. Resta inteso che nessun contratto potrà mai essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di norme del Codice. In particolare, non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio a carattere continuativo che sia previsto si debbano svolgere durante l'intero anno di riferimento.

16. Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all'anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del Codice o a quelle del presente Regolamento.

### **TITOLO III – MODALITA' DI SCELTA – PRINCIPI GENERALI**

#### **ARTICOLO 6 – PROCEDURE DI SCELTA E DECISIONE DI CONTRARRE**

1. Le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, o forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice sono le seguenti:
  - a. l'affidamento diretto;

- b. la procedura negoziata.
2. La Fondazione procede all'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie secondo i moduli procedurali di cui all'art. 50, comma 1, del Codice, nel rispetto dei principi di cui agli artt. da 1 a 10, nonché nel rispetto del principio di rotazione, anche in considerazione delle fasce di importo di cui al successivo art. 8, comma 8, del presente Regolamento e in applicazione dell'art. 49, comma 3, del Codice, in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
  3. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti sotto la soglia di rilevanza europea, sono individuati dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deleghe adottate dalla Fondazione e/o da eventuali procure generali o speciali.
  4. Le procedure negoziate prendono avvio con la decisione di contrarre che dovrà contenere, ai sensi dell'art.1, comma 2, dell'All.II.1 al Codice, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli Operatori Economici e delle offerte, nonché le principali condizioni contrattuali. In relazione agli affidamenti diretti, la Fondazione procede a mezzo decisione di contrarre semplificata. Le procedure negoziate si concludono nei termini indicati nell'allegato I.3 al Codice.
  5. In conformità a quanto previsto all'art. 17 comma 2 del Codice, non è più necessario riportare preliminarmente nella decisione a contrarre il Codice Identificativo Gara (CIG) ma è possibile procedere all'affidamento con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario.
  6. In tal caso la decisione di contrarre semplificata con cui si procede all'affidamento diretto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
  7. Il CIG deve essere acquisito in modalità digitale al termine della procedura di affidamento diretto.
  8. La fase di selezione informale nella quale il RUP della stazione appaltante può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all'acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla stazione appaltante può avvenire con o senza l'impiego di una piattaforma certificata.

## **ART. 7 – FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO**

1. La Fondazione, in funzione delle diverse fasce di importo degli affidamenti, di cui all'art. 50, comma 1 del Codice, individua il contraente tramite affidamento diretto, oppure mediante procedura negoziata senza bando, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
2. Di seguito vengono individuate le diverse fasi delle procedure a seconda degli importi e tipologie degli affidamenti, ai sensi dell'art. 50, del Codice.
3. La Fondazione procede, nei casi di cui al successivo art. 16 lett. a) e lett. c), a proprio insindacabile giudizio:
  - i. a mezzo procedura svolta sulla propria piattaforma telematica di negoziazione, a seguito di invito agli operatori iscritti all'Albo fornitori a presentare offerta;
  - ii. a mezzo procedura svolta sul MePa.
4. Le procedure di cui al precedente comma 3, lett. i) e ii) si svolgono per tutte le procedure di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, come segue:
  - iii. La procedura sulla piattaforma telematica si svolge secondo le seguenti fasi:
    - a. Fase 1 - Richiesta di preventivo.
    - b. Fase 2 – Acquisizione preventivo.
    - c. Fase 3 – Valutazione offerta/e.
    - d. Fase 4 – Aggiudicazione e Gestione del contratto.
  - iv. La procedura sul MePa si svolge secondo le seguenti fasi, in cui si articola una trattativa diretta (TD), un confronto di preventivi (CDP), una richiesta di offerta semplice (RDO semplice) o una richiesta di offerta evoluta (RDO evoluta):
    - a. Fase 1 - Creazione TD, CDP o RDO.
    - b. Fase 2 - Risposta da parte della/e impresa/e.
    - c. Fase 3 – Valutazione della/e offerta/e.
    - d. Fase 4 – Aggiudicazione e Gestione del contratto.
5. La Fondazione provvederà a interpellare gli Operatori Economici iscritti nell'Albo dei fornitori, coinvolgendo un numero di Operatori sufficiente, nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi precedenti, ove sussistano in tale numero soggetti idonei.
6. L'obbligo di osservanza del numero minimo di Operatori Economici è escluso quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene, servizio e lavoro sul mercato di riferimento; in ogni caso le procedure indicate ai commi precedenti del presente articolo devono avvenire nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, parità di trattamento, nonché di pubblicità.

7. Ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Codice sono individuate le seguenti fasce di importo:

| Servizi e forniture                                      | Lavori                                                     |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Fino a € 4.999                                           | Fino a € 4.999                                             |
| Da € 5.000 a € [40.000]                                  | Da € 5.000 a € [40.000]                                    |
| Da € [40.001] a € [70.000]                               | Da € [40.001] a € [150.000]                                |
| Da € [70.000] a € [110.000]                              | Da € [150.001] a € [1.000.000]                             |
| Da € [110.000] alle soglie di cui all'art. 14 del Codice | Da € [1.000.001] alle soglie di cui all'art. 14 del Codice |

8. Ai sensi dell'art. 49, comma 3 del Codice, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, il divieto di invito o di aggiudicazione al medesimo Operatore Economico si applica solo con riferimento ad affidamenti/inviti rientranti nella medesima fascia, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9, del presente articolo, nonché dall'art. 16, e fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 49 del Codice.

9. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto, nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. Per i contratti affidati a mezzo procedura negoziata, di cui al successivo art. 16, comma 1, lett. c), la Fondazione non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di Operatori Economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

10. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

## **ART. 8 - INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI DI OPERATORI**

1. La Fondazione, nei casi previsti dal presente Regolamento, nonché in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, sempre nel rispetto dei richiamati principi generali che sovrintendono i propri affidamenti, può effettuare indagini di mercato, svolgere dialoghi tecnici o promuovere manifestazioni d'interesse di cui al presente articolo, al fine di avere, per l'appalto che vuole affidare, un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, ed in particolare dei seguenti elementi:

- a. il numero degli operatori economici presenti sul mercato e interessati a presentare

- un'offerta per la tipologia di appalto proposta;
- b. le soluzioni tecniche disponibili;
  - c. le condizioni economiche praticate.
2. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla Fondazione con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli Operatori Economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
3. La Fondazione, ai sensi dell'art. 2, dell'All. II.1, assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine, la Fondazione pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in 15 (quindici) giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
4. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica:
- a. il valore dell'affidamento;
  - b. gli elementi essenziali del contratto;
  - c. i requisiti di idoneità professionale;
  - d. i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria;
  - e. le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
  - f. il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
  - g. i criteri di selezione degli Operatori Economici;
  - h. le modalità per comunicare con la stazione appaltante.
5. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella decisione di contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.
6. La consultazione può essere effettuata con posta elettronica o con altro mezzo che comunque

garantisca la tracciabilità. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. La fase di selezione informale nella quale il RUP della Fondazione può procedere eventualmente ad indagini di mercato o all'acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo, che vengono valutati discrezionalmente dalla Fondazione, può avvenire con o senza l'impiego di una piattaforma certificata.

7. La Fondazione si riserva la facoltà di prevedere nell'avviso un numero minimo e un numero massimo di operatori da invitare, e, ove non si raggiungesse il numero minimo prefissato, le modalità e i termini di integrazione dell'elenco degli Operatori, o in caso di sovrannumero, le modalità con cui ridurre il numero di operatori da coinvolgere.
8. Le indagini di mercato possono comprendere anche la richiesta di preventivi.
9. In alternativa all'indagine di mercato, la Fondazione può individuare gli Operatori Economici da invitare, selezionandoli dagli elenchi appositamente costituiti secondo le modalità indicate nell'art. 3 dell'All.II.1 e nel presente Regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo Allegato.
10. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della Fondazione di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nominativi degli Operatori Economici da invitare.
11. L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli Operatori Economici devono possedere, la modalità di selezione degli Operatori Economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui la Fondazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'Operatore Economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie.
12. L'iscrizione agli elenchi degli Operatori interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'Operatore attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed è tenuto a informare tempestivamente la Fondazione delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
13. La Fondazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 (novanta) giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
14. La revisione degli elenchi avviene con cadenza annuale e, in ogni caso, la Fondazione provvede

alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'Operatore Economico può darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi dall'elenco quegli Operatori Economici che non presentano offerte a seguito di 3 (tre) inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della Fondazione.

15. La scelta degli Operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella decisione di contrarre o in altro atto equivalente. In mancanza di diversa determinazione in merito, la Fondazione procede alla selezione degli Operatori Economici da invitare sulla base dell'ordine cronologico di iscrizione degli stessi.

## **ART. 9 - TERMINI DI RICEZIONE DELLE OFFERTE**

1. La Fondazione, premesso il recepimento della disciplina vigente, stabilisce, di volta in volta, un tempo ragionevole e congruo per la ricezione delle offerte, il quale non può essere inferiore a n. 7 (sette) giorni, tenuta in debita considerazione la specificità dell'appalto, salvo eccezioni legate ad esigenze specifiche connesse all'urgenza o alla peculiarità dell'acquisizione medesima.
2. Tali termini non possono, comunque, derogare ai limiti di legge di cui all'art. 17, comma 3 del Codice e all'All. I.3.

## **ART. 10 – PUBBLICITÀ, INFORMAZIONI AI CANDIDATI E OFFERENTI**

1. Gli avvisi sui risultati delle procedure di affidamento di cui all'art. 16 del presente Regolamento sono pubblicati, ai sensi dell'art. 85 del Codice, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della Fondazione.
2. Ai sensi della delibera dell'ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 (provvedimento di cui all'art. 28, comma 4, del Codice), come modificata e integrata dalla delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di cui all'art. 37 del D.lgs. 33/13, la Fondazione comunica tempestivamente alla BDNCP, ai sensi dell'art. 9-bis del

citato decreto, tutti i dati e le informazioni, individuati nell'art. 10 del provvedimento di cui all'art. 23 del Codice.

3. La Fondazione trasmette tempestivamente alla BDNCP, per il tramite della piattaforma di approvvigionamento, le informazioni di cui alla Delibera dell'ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 (provvedimento di cui all'art. 23, comma 5, del Codice).
4. Nel rispetto delle modalità previste dal Codice, la Fondazione comunica entro 5 (cinque) giorni dall'adozione le informazioni di cui all'art. 90 del Codice. La Fondazione non divulga le informazioni se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di Operatori Economici pubblici o privati o dell'Operatore Economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
5. Ai sensi dell'art. 50, comma 9, del Codice nei casi di cui all'art. 16, lett. c), del presente Regolamento l'avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
6. Avvenuta tale pubblicazione, la Fondazione rende accessibili i documenti attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla BDNCP, garantendone l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura di aggiudicazione e all'esecuzione del contratto.
7. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
8. Le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale della Fondazione avvengono senza oneri. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel Codice avviene esclusivamente in via digitale sul sito istituzionale della Fondazione.
9. La Fondazione si riserva di utilizzare forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse, a garanzia dei principi di massima partecipazione e di concorrenza, vengano ritenute necessarie in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche dell'appalto da affidare.
10. Il presente Regolamento è pubblicato sul profilo della Fondazione al link [www.fondazioneifel.it](http://www.fondazioneifel.it).

## **ART.11 - ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso, per ogni procedura di affidamento effettuato dalla Fondazione, a prescindere dal sistema di acquisizione e dall'importo, deve essere acquisito il CIG (Codice Identificativo Gara) con le modalità definite dall'ANAC.

## TITOLO IV – QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

### ART. 12 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli Operatori Economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette dalla Fondazione, in esecuzione del presente Regolamento, dovranno possedere i requisiti generali di affidabilità e moralità richiesti dagli artt. 94 e 95 del Codice e di idoneità economico - finanziaria e tecnico professionale, ove richiesti.
2. All'esecutore del contratto sarà richiesta la cauzione definitiva esclusivamente se prevista nella documentazione relativa all'affidamento.
3. I requisiti professionali, economici e tecnici potranno essere documentati come di seguito descritto:
  - a. **idoneità professionale**, mediante dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
  - b. **capacità economica e finanziaria**, mediante la richiesta di livelli minimi di fatturato globale o settoriale, o altra documentazione considerata idonea, da documentarsi tramite la produzione di uno o più dei seguenti documenti:
    - i. bilanci o estratti di bilanci;
    - ii. idonee referenze bancarie;
    - iii. dichiarazione sul fatturato globale o settoriale d'impresa degli ultimi 3 (tre) anni, che non dovrà essere per ciascun anno inferiore alla metà del valore dell'appalto;
  - c. **capacità tecniche e professionali**, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto; a tal proposito, potrebbero essere richieste attestazioni relativamente ai seguenti aspetti:
    - i. elenco dei principali servizi e forniture analoghi prestati negli ultimi 3 (tre) anni con l'indicazione degli importi dei relativi contratti: l'importo complessivo di tali servizi e forniture non dovrà essere nel triennio inferiore alla metà del valore dell'appalto;
    - ii. per gli appalti di servizi indicazione del numero medio annuo del personale dell'Appaltatore;
    - iii. certificati di buona esecuzione atti a dimostrare di avere realizzato lavori, servizi e forniture analoghi all'oggetto dell'appalto;
    - iv. indicazione del numero medio annuo del personale;
    - v. per gli appalti di servizi: dichiarazione concernente l'attrezzatura, il materiale e

- l'equipaggiamento tecnico che il concorrente metterà a disposizione per il servizio;
- vi. per gli appalti di servizi eventuali autorizzazioni o licenze di esercizio rilasciate dalle autorità competenti secondo la normativa nazionale;
  - vii. nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti incaricati dei controlli di qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.
4. La Fondazione disciplina nella lettera di invito/richiesta di preventivo quali, tra i documenti sopra indicati, debbano essere prodotti.
  5. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere, ai fini dell'ammissione, dichiarato dal concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 fatta comunque salva la facoltà della Fondazione di procedere alla verifica delle attestazioni prodotte.
  6. Il possesso dei requisiti può comunque essere dimostrato dall'Appaltatore tramite l'avvalimento nel rispetto dell'art. 104 del Codice.
  7. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'Operatore Economico nel corso della procedura, è verificato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui all'art. 99 del Codice e di cui al seguente art. 14 del presente Regolamento. A seguito dell'esito positivo degli accertamenti di cui al presente articolo, si procede all'aggiudicazione.

### **ART. 13 – VERIFICA DEI REQUISITI**

1. Negli affidamenti di cui all'art. 16, lett. a) del presente Regolamento di importo inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00), gli Operatori Economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Fondazione verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, così come disciplinate all'interno della Procedura dei controlli a campione, adottata dalla Fondazione stessa.
2. Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli Operatori Economici ai fini dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00).
3. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Fondazione procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della

eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'Operatore Economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla Fondazione, per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

4. Per quanto attiene le verifiche sull'aggiudicatario, negli affidamenti diretti per importi inferiori a € 40.000,00 (euro quarantamila/00) la Fondazione procede ad effettuare le seguenti operazioni di verifica:
  - a. Per lavori, servizi e forniture fino a € 40.000,00 (euro quarantamila/00):
    - i. acquisizione autocertificazione requisiti di carattere generale (artt. 94 e 95 del Codice) e di carattere speciale ove richiesti, secondo il modello predisposto dalla Fondazione;
  - b. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00):
    - i. acquisizione autocertificazione requisiti di carattere generale (artt. 94 e 95 del Codice) e di carattere speciale ove richiesti, secondo il modello DGUE;
    - ii. DURC (sito INPS o INAIL);
    - iii. verifica sussistenza requisiti speciali ove richiesti;
    - iv. acquisizione casellario giudiziale generale (richiesta al Ministero della Giustizia);
    - v. acquisizione casellario anagrafe sanzioni amministrative (richiesta al Ministero della Giustizia);
    - vi. verifica regolarità fiscale (richiesta all'Agenzia delle Entrate);
    - vii. acquisizione visura camerale (sito registro imprese);
    - viii. acquisizione certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999, riguardante l'assolvimento degli obblighi in merito al collocamento obbligatorio dei disabili;
    - ix. acquisizione dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **ART. 14 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)**

1. Per tutte le acquisizioni di lavori, servizi e forniture e le concessioni di lavori e servizi la Fondazione, ai sensi dell'art.57, comma 2 del Codice, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione provvede a inserire, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'art. 130 del Codice.

2. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, commi 4 e 5 del Codice. La Fondazione valorizza economicamente le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali minimi. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 (euro quarantamila/00) il rispetto dei CAM può essere autocertificato dall'Operatore Economico.

## **TITOLO V – AFFIDAMENTI DIRETTI E PROCEDURE NEGOZiate**

### **ART. 15 - AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1 DEL CODICE.**

1. Ai sensi dell'art.50, comma 1, del Codice si prevede che:
  - a. per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) e per servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 (euro centoquarantamila/00) la Fondazione procede ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più Operatori Economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti agli elenchi e albi tenuti dalla Fondazione. Laddove la Fondazione ritenga di procedere, per gli affidamenti di cui alla presente lettera, alla previa consultazione di più Operatori Economici, anche mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, tale attività non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di aggiudicazione, né consente ai soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dalla Fondazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze;
  - b. gli operatori sono individuati nel rispetto del principio di rotazione. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, comma 3, del Codice e del precedente art. 8, comma 9, del presente

Regolamento la rotazione non si applica laddove i due affidamenti successivi non rientrino nella medesima fascia, tra quelle individuate nell'art. 8, comma 8, del presente Regolamento. La disposizione di cui alla presente lettera si applica sia in relazione agli affidamenti di cui alla lettera a), sia agli inviti e alle aggiudicazioni, per le procedure di cui alla successiva lett. c), del presente articolo;

- c. per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a €140.000,00 (euro centoquarantamila/00) e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice e per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) e inferiore a un milione di euro, la Fondazione procede a mezzo procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 5 (cinque) Operatori Economici, ove esistenti in tal numero soggetti qualificati nel settore oggetto di affidamento, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di Operatori Economici. Per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, la Fondazione procede tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 (dieci) Operatori Economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di Operatori Economici;
- d. ai sensi di quanto disposto con la circolare MIT prot. n. 298 del 20/11/2023, in relazione a tutti gli affidamenti di cui alle precedenti lett. a) e c) è sempre fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del Codice;
- e. i risultati degli affidamenti diretti di cui alla precedente lett. a) e delle procedure negoziate di cui alla precedente lett. c) sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. Ai sensi dell'art.50, comma 9, del Codice, in relazione alle procedure di cui alla precedente lett. c) del presente articolo, l'avviso deve contenere anche l'indicazione dei soggetti invitati;
- f. per gli affidamenti di cui alla citata lett. c), la Fondazione procede all'aggiudicazione dei relativi contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2 del Codice<sup>1</sup>.
- g. nel caso di aggiudicazione relativa alle procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza

---

<sup>1</sup> L'art. 108 co. 2 stabilisce che “Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1; b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro; c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione; e) gli affidamenti di appalto integrato; f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo”.

europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, la Fondazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 110 del Codice, prevede negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque). Negli affidamenti diretti non si applica la disciplina dell'esclusione automatica delle offerte. In ogni caso la Fondazione può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

- h. nel caso di affidamenti diretti, la Fondazione non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del Codice salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento;
- i. in casi debitamente motivati è facoltà della Fondazione non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sottosoglia, anche laddove questi siano contratti attuativi di un Accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. In particolare, costituiscono casi legittimi di mancata richiesta della garanzia definitiva: a) ove si tratti di contratti di modesto valore economico; b) ove si tratti di contratti ad esecuzione immediata; c) nei casi in cui l'Operatore Economico abbia delle significative referenze in relazione all'esecuzione di contratti nel medesimo settore merceologico/categoria di opere.

## **ART. 16 - CONTENUTI DEL DISCIPLINARE DI GARA E DEI CAPITOLATI TECNICI**

1. In caso di procedura negoziata, una volta selezionati gli Operatori Economici, sulla base dei criteri individuati dalla Fondazione, gli stessi sono invitati contemporaneamente a presentare offerta, secondo le modalità proprie del modello procedimentale selezionato dalla Fondazione.
2. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono agli Operatori Economici di formulare un'offerta adeguata e quindi deve contenere i seguenti requisiti minimi:
  - a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
  - b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - d. l'indicazione del termine per l'esecuzione delle prestazioni di lavori, servizi e forniture;

- e. il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f. l'eventuale richiesta di garanzie/la motivazione in caso di mancata richiesta della garanzia definitiva;
- g. il nominativo del RUP;
- h. lo schema di contratto e/o il capitolato tecnico, se predisposto, riportanti le caratteristiche tecniche, le specifiche di qualità, le modalità di esecuzione e verifica e collaudo dei lavori, i prezzi, le modalità e i termini di pagamento e le penalità eventualmente previste.

## **TITOLO VI – AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA**

### **ART. 17 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

1. Le procedure negoziate saranno aggiudicate, in relazione alle caratteristiche ed all'oggetto del contratto, sulla base dei criteri di cui all'art. 108, del Codice sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.
2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
  - a. i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 al Codice;
  - b. i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a € 140.000,00 (euro centoquarantamila/00);
  - c. i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a € 140.000,00 (euro centoquarantamila/00) caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
  - d. gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
  - e. gli affidamenti di appalto integrato;
  - f. i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

3. Ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera, di cui alla definizione dell'art. 2, comma 1, lettera e), dell'All. I.1.
4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.
5. La Fondazione, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici la valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione, tiene in considerazione gli elementi di cybersicurezza.
6. Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30% (trenta per cento).
7. L'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli Operatori Economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
8. In caso di procedura di cui all'art. 16, lett. c), del presente Regolamento la lettera di invito indica i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcilla in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.
9. Le operazioni di gara saranno svolte a seconda del criterio di aggiudicazione prescelto:
  - a. criterio del minor prezzo: la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della Fondazione, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5, dell'art. 93 del Codice;
  - b. criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: da una Commissione Giudicatrice, nominata, con atto del Direttore, che effettuerà la valutazione delle offerte tecniche, individuando il miglior offerente.
10. In entrambi i casi è obbligatoria la compilazione di un prospetto comparativo che consenta, attraverso l'uso di una griglia con i criteri stabiliti nella lettera di invito, l'individuazione dell'aggiudicatario dell'appalto.

11. Se non diversamente prescritto dai documenti di gara, si procede all'aggiudicazione nel caso in cui risulti ammessa anche una sola offerta valida, salvo che la stessa risulti non conveniente o inidonea in relazione all'oggetto del contratto.
12. Le sedute di gara devono essere svolte in forma pubblica (anche telematica) e le relative attività devono essere verbalizzate.

## **ART. 18 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE – RUOLO DEL RUP**

1. Fatto salvo il caso di esclusione automatica, di cui all'art. 54 del Codice e all'art. 16, comma 1 lett. g) del presente Regolamento, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, il RUP verifica la congruità delle offerte con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice.
2. La verifica di anomalia sarà effettuata secondo quanto previsto dall'art. 110 del Codice.
3. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa la Fondazione richiede per iscritto all'Operatore Economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a 15 (quindici) giorni.
4. Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi:
  - a. l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
  - b. le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
  - c. l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
5. Non sono ammesse giustificazioni:
  - a. in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
  - b. in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.
6. La Fondazione esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
  - a. non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'All. X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio del 26 febbraio 2014;

- b. non rispetta gli obblighi di cui all'art. 119 del Codice;
  - c. sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 108, comma 9, del Codice rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
  - d. il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 13, del Codice.
7. Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la Fondazione può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'Operatore Economico e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.
8. Le giustificazioni saranno richieste a mezzo portale acquisti o a mezzo comunicazione PEC, a seconda della procedura seguita, assegnando all'offerente un termine per rispondere non inferiore a quello di legge.
9. È consentita la nomina di soggetti esperti, esterni alla Commissione di gara ed alla Commissione aggiudicatrice, con compiti di consulenza e assistenza alla Commissione stessa, nella disamina di aspetti specifici necessari a valutare la congruità delle offerte.

## **TITOLO VII – FASE CONTRATTUALE ED ESECUZIONE**

### **ART. 19 – STIPULA DEL CONTRATTO, *STAND STILL* E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. I contratti sono stipulati subordinatamente all'esito favorevole degli accertamenti sul possesso dei requisiti di ordine generale (antimafia, DURC, casellario giudiziale, carichi pendenti, Ufficio delle Entrate, ecc.), nonché di quelli di ordine speciale (bilanci, fatturati analoghi, certificati di regolare esecuzione, regolarità della qualificazione SOA, ecc.), previo rilascio della cauzione definitiva e delle polizze assicurative (se richieste), e, in caso di appalto di lavori, della sottoscrizione del Piano di sicurezza, come regolato dalla vigente normativa.
2. Per i contratti di appalto per i quali sussistono i c.d. rischi interferenti, a norma dell'art. 26, del D.lgs. 81/08, è necessario che il contratto sia corredato dal D.U.V.R.I. (Documento di valutazione dei rischi da interferenze) sottoscritto dall'Appaltatore.
3. Per gli affidamenti sottosoglia il contratto è stipulato di norma mediante scrittura privata o a

mezzo scambio di lettera commerciale, secondo lo schema proposta/accettazione o a mezzo lettera d'ordine tramite piattaforma telematica.

4. All'esito positivo della verifica dei requisiti e previo rilascio da parte dell'aggiudicatario dell'eventuale cauzione definitiva e delle polizze assicurative, se richieste, e, in caso di appalto di lavori del Piano di sicurezza, si procederà alla stipula del contratto.
5. In relazione all'importo e/o alla natura dell'appalto e nel rispetto dei limiti di legge, è facoltà della Fondazione non richiedere al concorrente la presentazione di cauzione provvisoria, così come non richiedere la presentazione della garanzia definitiva e/o polizze assicurative.
6. Tutti i pagamenti connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n. 136/2010 e s.m.i.).
7. A tale fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare alla Fondazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
8. La Fondazione ha l'obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il "Codice Identificativo di gara" (CIG) e il CUP, ove previsto.
9. In ogni caso si applicano le Linee Guida di ANAC in materia, approvate con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, così come aggiornate dalla Delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019.
10. Ai sensi dell'art.55 del Codice, la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione e non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, del Codice.

## **ART. 20 - CONTENUTI DEL CONTRATTO**

1. I contratti devono prevedere in modo chiaro ed esplicito:
  - a. l'oggetto;
  - b. i termini di esecuzione;
  - c. il corrispettivo determinato con il ribasso, ovvero il prezzo offerto;
  - d. i termini e le modalità di pagamento;
  - e. le clausole di penalità per inadempimento;
  - f. le clausole risolutive espresse;
  - g. nei contratti di manutenzione o di prestazioni continuative, la possibilità unilaterale ed

insindacabile della Fondazione di prorogare il contratto in scadenza per un periodo non superiore a sei mesi, agli stessi patti e condizioni, nelle more dell'individuazione del nuovo contraente;

- h. l'obbligo del rispetto da parte del fornitore del dettato della documentazione tecnica dell'appalto, all'applicazione integrale, nei confronti dei suoi dipendenti, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in vigore nel corso dell'esecuzione contrattuale; al rispetto delle norme sul collocamento al lavoro dei disabili; al rispetto delle norme in materia fiscale, assicurativa, assistenziale e previdenziale; al mantenimento per tutta la durata del contratto dei requisiti soggettivi (con particolare riguardo a quelli di cui alle vigenti leggi antimafia nonché all'assenza di provvedimenti e/o procedimenti, da parte dell'Autorità giudiziaria, in materia di lotta alla criminalità organizzata);
- i. nel caso di appalto di lavori pubblici, al rispetto anche della legislazione speciale, soprattutto in materia di sicurezza nei cantieri;
- j. nel caso di servizi e/o di forniture con posa in opera, al rispetto di quanto stabilito nel D.U.V.R.I.;
- k. il rispetto da parte del contraente della normativa privacy (Regolamento UE 2016/679 - GDPR e s.m.i.).

## **ART. 21 – VERIFICA DELLE FORNITURE E DELLE PRESTAZIONI - PAGAMENTI**

1. Le forniture di beni/servizi o l'effettuazione di lavori devono essere sottoposti rispettivamente a verifica di conformità e conseguente accettazione dei materiali/servizi o collaudo, prima che si disponga il pagamento, allorché il collaudo, o la regolare esecuzione, sia esplicitamente previsto come condizione di accettazione.
2. Per i contratti che per la loro natura, non possono essere sottoposti a collaudo, la relativa dichiarazione è sostituita da un'attestazione del RUP dalla quale risulti la regolare esecuzione delle prestazioni.
3. La Fondazione provvede costantemente all'acquisizione del documento di regolarità contributiva on line per tutti i fornitori di beni, servizi e lavori, attivando, nel caso di riscontrata irregolarità, il procedimento di "intervento sostitutivo" con versamento del dovuto agli enti previdenziali, come disciplinato dalle vigenti disposizioni in materia.
4. Il pagamento può essere disposto previa verifica della fattura pervenuta, dell'accettazione del materiale ovvero dell'esito favorevole del collaudo o del rilascio di attestazione di regolare esecuzione, nonché verifica della regolarità contributiva (DURC regolare).

5. Per tutti i contratti il pagamento della fattura sarà effettuato da parte della Fondazione secondo le modalità ed i termini indicati nel contratto stesso.
6. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 148/2017, la Fondazione è soggetta a Split payment, pertanto, l'IVA sull'acquisto sarà direttamente versata all'erario e non liquidata in sede di pagamento.

## **ART. 22 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

1. Il DUVRI sarà allegato al contratto d'appalto o d'opera o somministrazione/lettera d'ordine e dovrà essere controfirmato dall'Appaltatore in segno di presa visione ed accettazione.
2. La predisposizione del DUVRI, e la conseguente stima dei costi della sicurezza in fase di gara, è esclusa per gli appalti di seguito riportati:
  - a. mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
  - b. servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/ luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
  - c. servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

## **ART. 23 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE**

1. La Fondazione potrà riservarsi la facoltà di modificare i contratti in corso di esecuzione nelle ipotesi previste dall'art. 120 del Codice, computando l'importo di dette modifiche nell'importo complessivamente stimato ai fini della scelta della procedura. In questo caso l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

## **ART. 24 – NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY**

1. Ai sensi della vigente normativa nazionale ed Europea in materia di Privacy (Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR e s.m.i.), la Fondazione tratterà i dati forniti dagli Operatori Economici esclusivamente per le finalità connesse all'affidamento e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

## **ART. 25 – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento disciplina gli affidamenti sottosoglia comunitaria, di cui all'art. 50 del Codice.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni europee, nazionali e regionali in materia di appalti e in particolare il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. o altri provvedimenti attuativi ministeriali, in quanto applicabili ad enti aventi le caratteristiche soggettive della Fondazione.
3. Tutti i richiami normativi operati dal presente Regolamento si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro tempore in vigore.
4. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore dello stesso. Si intendono avviati i procedimenti per i quali sia stata già iniziata la relativa procedura ovvero adottata l'autorizzazione alla stipulazione del contratto o altro provvedimento che autorizza il lavoro/fornitura/servizio.
5. Il presente Regolamento è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale [www.fondazioneifel.it](http://www.fondazioneifel.it) – Sezione Amministrazione trasparente.

Regolamento approvato dal Collegio dei Fondatori IFEL con delibera del 25 giugno 2025.